SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1531-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Partecipazione italiana alla VII ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e alla *Special Facility* per il Sub-Sahara in ambito IDA

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(V. *Stampato Camera n.* **3053**)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 9 ottobre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 ottobre 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Assistenza allo sviluppo - Contributi ad enti)

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge sul quale riferisco, si autorizza la partecipazione dell'Italia sia alla VII ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), sia alla costituzione della *Special Facility* per il Sub-Sahara: un fondo nuovo costituito nell'ambito IDA, e quindi sempre nel quadro delle iniziative della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) della quale l'IDA è un'affiliazione.

Con queste operazioni finanziarie l'Italia prosegue assiduamente la politica di finanziamento a condizioni di favore delle economie dei Paesi in via di sviluppo, politica che il nostro Paese ha sempre portato avanti energicamente nel contesto delle intese internazionali.

Negli ultimi anni però queste intese hanno incontrato crescenti difficoltà a causa di un sempre più netto disimpegno degli Stati Uniti, che hanno chiaramente manifestato la preferenza per la linea degli accordi bilaterali in luogo della cooperazione multilaterale fra i Paesi industrializzati. La sostituzione della rilevante partecipazione degli Stati Uniti non si presentava facile, neppure sotto l'aspetto politico. Per il 1984, i Paesi industrializzati hanno dovuto assumersi un cospicuo maggiore onere e successivamente, in sede di trattative per pervenire alla presente VII ricostituzione delle risorse dell'IDA, mentre la maggioranza dei Paesi industrializzati era disponibile ad una ricostituzione per complessivi 12 miliardi di dollari, l'accordo è stato raggiunto per soli 9 miliardi, molto al di sotto cioè delle proposte che erano state formulate dalla BIRS.

Tuttavia, la presenza di queste maggiori disponibilità, che molti Paesi potevano offrire, ha indotto la BIRS a proporre una iniziativa collaterale, anche in considerazione della pressante esigenza di aiutare i Paesi più poveri del Terzo mondo, e in particolare guardando alla drammatica situazione dei Paesi Sub-sahariani. Si tratta precisamente della *Special facility* per il Sub-Sahara, cioè un fondo costituito per interventi in questa regione, uno strumento finanziario a carattere eccezionale, amministrato dall'IDA ed alimentato con contributi volontari. Le risorse in questione saranno però indirizzate solo a quei Paesi della regione Sub-sahariana che abbiano intrapreso programmi di stabilizzazione e di aggiustamento strutturale, in modo da portare questi Paesi ad uno sforzo di ristrutturazione interna che li avvii ad un vero sviluppo, evitando il ripetersi di situazioni di eccezionale gravità.

La quota di partecipazione dell'Italia a quest'ultimo fondo (300 miliardi di lire su un totale di 1 miliardo di dollari) è proporzionalmente assai più rilevante della partecipazione alla VII ricostituzione dell'IDA (611 miliardi di lire su un totale di 9 miliardi di dollari), e ciò può essere posto in relazione anche con il ruolo attivo che l'Italia ha assunto durante le negoziazioni, ponendosi quasi come elemento *leader* in questa iniziativa.

La validità della linea di cooperazione multilaterale, alla quale ha sempre aderito il nostro Paese, non richiede particolari considerazioni a sostegno; anche nel recente esame del presente disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, il Governo ha sottolineato come la linea multilaterale sia preferita dagli stessi Paesi in via di sviluppo, mentre gli strumenti bilaterali sono politicamente troppo condizionanti.

D'altra parte, non vi è dubbio che la partecipazione dell'Italia alle due iniziative parallele è in linea con l'orientamento di estrema apertura assunto dal nostro Paese in tema di aiuti allo sviluppo, in particolare verso i Paesi più poveri del Terzo mondo. Si deve anche aggiungere che entrambe le iniziative consentiranno alle imprese italiane di continuare a prendere parte alle gare di aggiu-

dicazione delle commesse collegate a questi due strumenti finanziari.

Sotto l'aspetto dell'opportunità tecnico-finanziaria di questi interventi, ai fini del riaggiustamento degli squilibri e della instabilità della finanza internazionale, si deve ricordare che recentemente in Senato, in una delle « Integrazioni conoscitive al dialogo parlamentare », dedicata al tema dell'indebitamento esterno dei Paesi in via di sviluppo, l'ex Governatore della Banca d'Italia dottor Baffi ha sottolineato l'esigenza che, ad opera dei Paesi creditori, si irrobustiscano la capacità di credito degli istituti internazionali ed i sistemi di finanziamento alla esportazione, a tal fine approvando rapidamente l'aumento di capitale della BIRS ed il completamento della VII ricostituzione dell'IDA.

Tutto ciò premesso e considerato, il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati ed accolto all'unanimità dalla 6ª Commissione.

NEPI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

5 marzo 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla settima ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association* - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Ai fini previsti dal precedente comma è stabilito un contributo di lire 611.736.580.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.

Art. 2.

È autorizzata altresì la partecipazione dell'Italia alla *Special Facility* per il Sub-Sahara in ambito IDA, con un contributo di lire 300.000.000.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.

Art. 3.

Le somme di cui ai precedenti articoli saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente pari a lire 912 miliardi, ripartito in lire 304 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Partecipazione a Fondi e Banche nazionali e internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.